RAVVEDIMENTO OPEROSO SUGLI OMESSI VERSAMENTI

Per chi, per vari motivi, non ha potuto pagare le rate dell'IMU, TASI, TARI o COSAP entro le scadenze stabilite, è possibile ovviare a tale ritardo utilizzando l'istituto giuridico del **Ravvedimento Operoso**.

Il Ravvedimento operoso consente al contribuente di pagare l'imposta dovuta con una piccola sanzione, ridotta rispetto alla sanzione normale. A seconda del ritardo il contribuente potrà pagare sanzioni ridotte ed interessi sulla base del numero di giorni di ritardo.

Il ravvedimento operoso è utilizzabile solo se la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto conoscenza.

In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi vanno versati contestualmente sommandoli all'imposta e quindi con lo stesso codice tributo.

Ci sono varie tipologie di ravvedimento:

1. Ravvedimento Sprint: prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta entro 14 giorni dalla scadenza con una sanzione dello 0,1% giornaliero del valore dell'imposta più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

giorni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
sanzione	0,1%	0,2%	0,3%	0,4%	0,5%	0,6%	0,7%	0,8%	0,9%	1,0%	1,1%	1,2%	1,3%	1,4%

- 2. Ravvedimento Breve: applicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo, prevede una sanzione fissa del 1,5% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
- 3. Ravvedimento Medio: è applicabile dopo il 30° giorno di ritardo fino al 90° giorno, e prevede una sanzione fissa del 1,67% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
- 4. Ravvedimento Lungo: è applicabile dopo il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione. In mancanza di Dichiarazione, nei casi in cui non c'è nuova dichiarazione, la data di riferimento è quella della scadenza del versamento. Prevede una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

Entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione la sanzione fissa è del 4,29% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale

Oltre i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione la sanzione fissa è

del **5,00%** dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale

+ interessi sul tributo non versato

formula interessi = (IMPOSTA X TASSO X GIORNI)/36500

01/01/2015	0,5
01/01/2016	0,2
01/01/2017	0,1
01/01/2018	0,3
01/01/2019	0,8
01/01/2020	0,05
01/01/2021	0,01
01/01/2022	1,25
01/01/2023	5
01/01/2024	2,5

PROSPETTO RIASSUNTIVO

NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO 2020	SANZIONE MINIMA	RIDUZIONE	SANZIONE NETTA
entro i primi 14 giorni	15%	1/10	0,1% per ogni giorno di ritardo
dal 15° al 30° giorno	15%	1/10	1,50%
dal 31° al 90° giorno	15%	1/9	1,67%
dal 91° giorno al termine di presentazione della dichiarazione	30%	1/8	3,75%
entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva	30%	1/7	4,29%
oltre il termine di presentazione della dichiarazione successiva	30%	1/6	5%